I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1051/68 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1968

che modifica i regolamenti n. 134/67/CEE e n. 137/67/CEE, relativi ai prezzi limite ed al sistema detto dei «prodotti pilota e prodotti derivati» nel settore delle carni suine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento n. 121/67/CEE è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 830/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che modifica i regolamenti n. 120/67/CEE, n. 121/67/CEE, n. 122/67/CEE e n. 359/67/CEE, relativi all'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali, delle carni suine, delle uova e del riso (2); che, di conseguenza, occorre adattare l'articolo 1 del regolamento n. 134/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le norme per la fissazione del prezzo limite per i suini macellati (3); che è opportuno adattare anche gli allegati del regolamento n. 137/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che stabilisce le norme generali relative al sistema detto «prodotti pilota e prodotti derivati» che consente la fissazione di importi supplementari nel settore delle carni suine (4), modificato dal regolamento n. 173/67/CEE (5);

considerando che la determinazione dell'importo supplementare per il prodotto derivato secondo la regola rigorosa dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 137/67/CEE non sempre corrisponde alla realtà dei prezzi d'offerta praticati da un lato per il prodotto pilota e dall'altro per il prodotto derivato; che a tal fine occorre prevedere, ai fini della determinazione dell'importo supplementare per il prodotto derivato, una procedura più adeguata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento n. 134/67/CEE sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

«Oltre che per le carni della specie suina domestica in carcasse o mezzene, fresche, refrigerate, congelate, salate o in salamoia, anche senza la testa, le zampe o la sugna (sottovoci 02.01 A III a) 1 e 02.06 B I a) 1 della tariffa doganale comune) sono fissati prezzi limite per i seguenti prodotti:

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.
(2) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 23.
(3) GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2367/67.
(4) GU n. 122 del 22. 6. 1967, pag. 2395/67.
(5) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2604/67.

Numero della tariffa	Designazione dei prodotti
01.03	Animali vivi della specie suina: A. delle specie domestiche: II. altri: a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta b) non nominati
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate A. Carni: III. della specie suina: a) domestica: 2. Prosciutti, anche in parti, non disossati 3. Spalle, anche in parti, non disossate 4. Lombate, anche in parti, non disossate 5. Pancetta (ventresca), anche in parti
02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato: A. Lardo: I. Fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate: B. della specie suina domestica: I. Carni: a) salate o in salamoia: 2. Prosciutti, anche in parti, non disossati 3. Spalle, anche in parti, non disossate 4. Lombate, anche in parti, non disossate 5. Pancette (ventresche) anche in parti
15.01	Strutti e altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso: A. Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi: II. altri

Articolo 2

1. Le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento n. 137/67/CEE sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

«I prodotti pilota, nonché i prodotti derivati che si riferiscono a ciascuno di essi, sono determinati nell'allegato I. Essi sono ricavati dall'elenco che figura nell'allegato II.»

2. I testi degli allegati del regolamento n. 137/67/CEE sono sostituiti dai testi degli allegati del presente regolamento.

Articolo 3

Il paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento n. 137/67/CEE è sostituito dal paragrafo seguente:

«2. L'importo supplementare si determina:

a) moltiplicando l'importo supplementare relativo al prodotto per il coefficiente applicabile al prodotto derivato, calcolato in conformità alle disposizioni dell'articolo 3;

b) oppure tenendo conto della differenza delle offerte franco frontiera del prodotto derivato rispetto al livello normale dei prezzi all'importazione del prodotto stesso.»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 29 luglio 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 23 luglio 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SEDATI

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti pilota e dei prodotti derivati dai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE

	Numero della nomenclatura dell'allegato II	Designazione dei prodotti
Prodotto pilota	*02.01 A III a) 1*	*Carni della specie suina domestica, in carcasse o mezzene, anche senza e/o zampe e/o sugna*
Prodotti derivati	02.01 A III a) e 02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate o in salamoia: 6. altre
	02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate: 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 6. altre
Prodotto pilota	*02.01 A III a) 2*	*Prosciutti, anche in parti, non disossati*
Prodotti derivati	02.01 A III a) e 02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate od in salamoia: 6. altre
	02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate: 2. Prosciutti, anche in parti, non disossati 6. altre
	16.01 B	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue: altri: I. Salsicce e salami, stagionati, non cotti

	Numero della nomenclatura dell'allegato II	Designazione dei prodotti
	16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	B	altre:
	III	non nominate:
		a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
		1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie:
		aa) Prosciutti, filetti e/o lombate, anche in parti
		cc) altre
Prodotto pilota	*02.01 A III a) 3*	*Spalle, anche in parti, non disossate*
Prodotti derivati	02.01 A III a) e 02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate o in salamoia:
		6. altre
	02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate:
		3. Spalle, anche in parti, non disossate
		6. altre
	16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:
	B	altri:
		I. Salsicce e salami, stagionati, non cotti
		II. altri
	16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	B	altre:
	III	non nominate:
		a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
		1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie:
		bb) Spalle, anche in parti
		cc) altre
		2. 40 % o più e meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie
		3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie
Prodotto pilota	*02.01 A III a) 4*	*Lombate, anche in parti, non disossate*
Prodotti derivati	02.01 A III a) e 02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate o in salamoia:
		6. altre
	02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate:
		4. Lombate, anche in parti, non disossate
		6. altre

	Numero della nomenclatura dell'allegato II	Designazione dei prodotti
	16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	B	altre:
	III	non nominate:
		a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
		1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie:
		aa) Prosciutti, filetti e/o lombate, anche in parti
Prodotto pilota	*02.01 A III a) 5*	*Pancette (ventresche), anche in parti*
Prodotti derivati	02.01 A III a) e 02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate, congelate, salate o in salamoia:
		6. altre
	02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate:
		5. Pancette (ventresche), anche in parti
		6. altre
	16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	B	altre:
	III	non nominate:
		a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
		2. 40 % o più e meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie
		3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie
Prodotto pilota	*02.05 A I*	*Lardo fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia (escluso il grasso di maiale non pressato né fuso)*
Prodotti derivati	02.05	A. Lardo:
		II. secco o affumicato
		B. Grasso di maiale
	16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:
	B	altri:
		I. Salsicce e salami, stagionati, non cotti
		II. altri
	16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	B	altre:
	III	non nominate:
		a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
		1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie:
		cc) altre
		2. 40 % o più e meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie
		3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie

ALLEGATO II

Elenco completo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE

Numero della tariffa	Designazione dei prodotti
a) 01.03	Animali vivi della specie suina: A. delle specie domestiche: II. altri: a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta b) non nominati
b) 02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate: A. Carni: III. della specie suina: a) domestica: 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 2. Prosciutti, anche in parti, non disossati 3. Spalle, anche in parti, non disossate 4. Lombate, anche in parti, non disossate 5. Pancette (ventresche), anche in parti 6. altre B. Frattaglie: II. altre: c) della specie suina domestica: 1. Teste, anche in parti; gole 2. Zampe; code 3. Rognoni 4. Fegati 5. Cuori; lingue; polmoni 6. Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme 7. altre
02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato: A. Lardo: I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia II. secco o affumicato B. Grasso di maiale
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate: B. della specie suina domestica: I. Carni: a) salate o in salamoia 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna

Numero della tariffa	Designazione dei prodotti
02.06 (segue)	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati 3. Spalle, anche in parti, non disossate 4. Lombate, anche in parti, non disossate 5. Pancette (ventresche), anche in parti 6. altre b) secche o affumicate: 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 2. Prosciutti, anche in parti, non disossati 3. Spalle, anche in parti, non disossate 4. Lombate, anche in parti, non disossate 5. Pancette (ventresche), anche in parti 6. altre II. Frattaglie: a) Teste, anche in parti; gole b) Zampe; code c) Rognoni d) Fegati e) Cuori; lingue; polmoni f) Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofaghi, il tutto assieme g) altre
15.01	Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso: A. Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi: I. destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (a) II. altri
c) 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue: A. di fegato B. altri (b): I. Salsicce e salami, stagionati, non cotti II. altri
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie: A. di fegato: II. altre

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto, fatta deduzione del peso di tale liquido.

Numero della tariffa	Designazione dei prodotti
16.02 (segue)	B. altre: III. non nominate: a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso: 1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie: aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti bb) Spalle, anche in parti cc) altre 2. 40 % o più e meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie 3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, compresi i grassi, di ogni specie

REGOLAMENTO (CEE) N. 1052/68 DEL CONSIGLIO

del 23 luglio 1968

relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), e in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, l'articolo 16, paragrafo 5, l'articolo 17 e l'articolo 23, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 17, paragrafo 5, e l'articolo 18,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento n. 360/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso (3) ha stabilito le norme di applicazione del regime dei prelievi e delle restituzioni applicabile negli scambi con i paesi terzi per i prodotti trasformati di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE — ad esclusione degli alimenti composti per animali — e per i prodotti trasformati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE;

considerando che, a seguito dell'esperienza acquisita nella prima campagna di applicazione dei prezzi comuni dei cereali, occorre rivedere le disposizioni del regolamento n. 360/67/CEE per meglio adattarle alla realtà e alle esigenze degli scambi di prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

considerando che l'elemento mobile del prelievo deve corrispondere all'incidenza, sui prezzi di costo dei prodotti trasformati, dei prelievi stabiliti per i prodotti di base; che tale incidenza può essere calcolata sulla base della media dei prelievi applicabili durante un periodo rappresentativo al quantitativo di prodotto di base ritenuto necessario per la fabbricazione di un'unità di prodotto trasformato; che questo metodo di calcolo, più semplice di quello adottato nel regolamento n. 360/67/CEE, consente agli operatori della Comunità di meglio stabilire le loro previsioni;

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 13.